

Al Prorettore alla Ricerca
Ch. mo Prof.
ROBERTO BOTTINELLI
Università di Pavia
Strada Nuova, 65
27100 PAVIA

**PARERE SULLA CHIAMATA DI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA
FASCIA AI SENSI DELL'ART. 24, C. 6, L. N. 240/2010**

Il presente parere si sofferma sulla questione relativa alle modalità con cui l'Ateneo può procedere, ai sensi dell'art. 24, comma 6, l. n. 240/2010, alla chiamata, nel ruolo di professori di prima e seconda fascia, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la medesima Università, i quali abbiano ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale. In particolare, viene in questa sede affrontato il problema consistente nello stabilire se le chiamate prefigurate dal citato art. 24, comma 6: a) consentano ai Dipartimenti di limitarsi ad una valutazione individuale del docente che si intende chiamare (cosicché l'esito positivo della valutazione individuale costituirebbe l'unico prerequisito per la chiamata del docente munito di abilitazione scientifica nazionale); b) ovvero impongano comunque che siano svolte valutazioni comparative per i ruoli da ricoprire, pur limitandosi la partecipazione al concorso ai soli docenti dell'Ateneo dotati dei requisiti soggettivi previsti dalla norma.

La soluzione del problema dovrà essere recepita nel contenuto del Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia. A tale proposito, le università italiane paiono avere finora adottato orientamenti non univoci, anche se sembra registrarsi una certa prevalenza di atenei i cui regolamenti prevedono lo svolgimento di procedure di valutazione comparativa.

** ** *

Il tenore testuale del combinato disposto dei commi 5 e 6 del succitato art. 24 sembrerebbe a prima vista militare in favore della soluzione sopra ipotizzata *sub a)*, vale a dire quella secondo la quale la positiva valutazione individuale del docente prescelto andrebbe ritenuta sufficiente al fine di procedere alla chiamata.

In effetti, il comma 6 dell'art. 24 rinvia al precedente comma 5 (*“la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata ...”*). Ed il comma 5, senza contemplare lo svolgimento di un concorso o di una procedura selettiva, prevede semplicemente che – con riferimento al caso dei c.d. ricercatori a tempo determinato di tipo “b”, di cui il comma 5 si occupa – *“l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”*.

Ad un’analisi meramente letterale, dunque, il rinvio operato dal comma 6 al comma 5 sembrerebbe avallare l’idea secondo cui la procedura per la chiamata non dovrebbe necessariamente rivestire un carattere comparativo-competitivo.

** ** *

Senonché, una più attenta lettura delle norme – volta a coglierne appieno le implicazioni anche di carattere sistematico – deve indurre a ritenere, per le ragioni che ora si illustreranno, che le chiamate di cui al comma 6 debbano avere luogo all’esito di un procedimento di valutazione comparativa dei possibili candidati (ossia di tutti coloro che, tra i professori di seconda fascia ed i ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo, abbiano ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale nel settore scientifico-disciplinare per il quale è prevista la chiamata).

Non può infatti sfuggire che il ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) versa in una condizione profondamente diversa da quella in cui si trova il docente, attualmente professore di seconda fascia ovvero ricercatore a tempo indeterminato, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

Il c.d. ricercatore a tempo determinato di tipo "b" segue infatti un percorso che è concepito dalla legge, sin dall'inizio, come percorso destinato – a fronte del conseguimento dell'abilitazione scientifica, nonché di una valutazione positiva dell'università – a determinare l'accesso al ruolo di professore associato, secondo un meccanismo, in senso lato, di *tenure track*.

Si può dunque ben ritenere che il concorso attraverso il quale il ricercatore di tipo "b" accede alla stipulazione del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) già sottoponga *ab initio* il candidato ad una valutazione concorsuale, di carattere comparativo, che concerne pure il prefigurato sbocco nel ruolo di professore associato.

Il che rende ontologicamente diverso il suo caso da quello del docente, già in servizio presso l'ateneo, il quale ha sì acquisito il ruolo di ricercatore a tempo indeterminato ovvero di professore associato tramite un concorso, ma senza che quel concorso prevedesse in alcun modo meccanismi ulteriori di progressione di carriera.

In altre parole, è proprio lo svolgimento, a monte, del concorso per la conclusione del contratto quale ricercatore a tempo determinato (un concorso bandito per una posizione, si ripete, che già contemplava il successivo possibile passaggio a professore associato) a spiegare e giustificare la scelta del legislatore di condizionare il successivo accesso al ruolo di associato (previo ottenimento dell'abilitazione scientifica nazionale) alla sola valutazione positiva dell'università.

** ** *

In ogni caso, al di là di quanto si è detto poc'anzi, deve essere sottolineato che la valutazione dell'università prevista dal comma 5 dell'art. 24 ha *naturaliter* ad oggetto un singolo candidato, il quale è già stato individuato e prescelto all'esito

di un concorso. Il che dimostra come il rinvio – operato dal comma 6 dell’art. 24 – al comma 5 dello stesso articolo imponga comunque all’Ateneo di adattare quella procedura di valutazione, pur riservandola ai soli docenti dell’ateneo, per il caso in cui vi siano più possibili candidati in possesso dei requisiti soggettivi descritti dall’art. 24, comma 6. E ciò, essenzialmente, in nome dei principi, di rango superiore, di imparzialità e buon andamento dell’azione della pubblica amministrazione.

Detti principi costituzionali implicano altresì che alla procedura di valutazione comparativa – che si ritiene necessario adottare per dare coerente attuazione all’art. 24, comma 6, l. n. 240/2010 – possano partecipare tutti i docenti dell’Ateneo in possesso dei requisiti descritti dalla norma (e non soltanto quelli afferenti al Dipartimento da cui promana l’iniziativa).

** ** *

Si ritiene pertanto necessario, per le ragioni esposte, che l’Ateneo, nella revisione del proprio Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, preveda lo svolgimento di procedure che, a fronte dell’eventuale compresenza di più candidati muniti dei requisiti di cui all’art. 24, comma 6, l. n. 240/2010, assicurino la valutazione comparativa dei medesimi.

Pavia, 28 aprile 2014.

(prof. Andrea Bollani)